



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DIVISIONE 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, in vigore dal 23 maggio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il Decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;

VISTA la Direttiva 15 gennaio 2020, n.27 con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conferito ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi da realizzarsi nel 2020 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la Direttiva 27 gennaio 2020, n.1, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato per l’anno 2020 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la Direttiva per l’assegnazione di obiettivi e risorse ai Direttori delle Divisioni per l’anno 2020, n.8 del 31/01/2020;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall’anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 recante *“Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art.16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”*;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, che ha previsto che *“nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente.”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2020 del Fondo di cui al citato comma 1 a valere sul capitolo 1315, Piano Gestionale 1, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pari ad euro 4.874.554.000,00;

CONSIDERATO che l'art.5 del DPCM dell'11.3.2013 prevede che lo 0,025 per cento delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per un ammontare complessivo pari ad €1.218.638,50 sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 121 del 18/03/2020 registrato alla Corte dei Conti il 27/03/2020 reg. n.1165 con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari euro 3.898.668.289,20, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1 parte integrante del predetto decreto;

TENUTO CONTO che l'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo per l'anno 2020 rispetta le percentuali di riparto recepite dal DPCM 26 maggio 2017, recante modifiche del DPCM 11 marzo 2013;

RITENUTO NECESSARIO dover procedere all'impegno di spesa ed al contestuale pagamento per l'importo di euro 1.218.333.840,38 a favore delle Regioni a statuto ordinario, quale quota a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo, per l'anno 2020, limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2020 (= €406.111.280,13 quota mensile relativa all'anticipazione dell'80% x 3) per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTA la circolare n. 34/2018 della Ragioneria Generale dello Stato inerente *“Prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)”*;

D E C R E T A

Art. 1 - E' autorizzato l'impegno sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” – Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 “Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed gli affari generali ed il personale”, per l'esercizio finanziario 2020, della somma di **euro 1.218.333.840,38 (unmiliardoduecentodiciottomilionitrecentotrentatremilaottocentoquaranta/38)**.

Tale somma rappresenta l'importo delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2020, a favore delle Regioni a statuto ordinario, al netto dello 0,025 per cento destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico.

Art. 2 – E' autorizzato, altresì, il contestuale pagamento delle somme a favore delle Regioni a statuto ordinario pari ad **euro 1.218.333.840,38 (unmiliardoduecentodiciottomilionitrecentotrentatremilaottocentoquaranta/38)** secondo le quote di seguito riportate, accreditando gli importi sui conti correnti indicati, presso le Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia a favore delle Regioni medesime:

REGIONI	IMPORTO DA EROGARE	N° CONTI DI TESORERIA
ABRUZZO	32.769.903,32	31195
BASILICATA	18.882.286,30	31649
CALABRIA	52.139.474,42	31789
CAMPANIA	134.856.070,52	31409
EMILIA ROMAGNA	89.904.047,01	30864
LAZIO	142.165.342,64	31183
LIGURIA	49.703.050,38	32211
LOMBARDIA	211.481.606,53	30268
MARCHE	26.435.200,82	31118
MOLISE	8.649.305,34	31207
PIEMONTE	119.750.241,48	31930
PUGLIA	98.553.352,35	31601
TOSCANA	107.568.121,29	30938
UMBRIA	24.729.703,99	31068
VENETO	100.746.133,99	30522
TOTALE	1.218.333.840,38	

Art. 3 - Con successivo decreto si provvederà all'impegno delle restanti risorse, pari ad euro 2.680.334.448,83 che saranno erogate, a cadenza mensile, da aprile ad ottobre c.a.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr.Raffaele Di Trani)